FORMODENA SOC CONS A.R.L.

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

A- ACCESSO CIVICO

a) Definizione

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, l'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Pertanto, l'accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.

b) Chi può esercitare l'accesso civico e a chi va presentata l'istanza Chiunque può esercitare l'accesso civico.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

La richiesta va presentata alla Segreteria di ForModena soc cons arl tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: consegne@formodena.it.

Entro trenta giorni, la Società procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o di mancata risposta da parte della Società, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza), Presidente di ForModena soc cons arl , dottssa Chiara Giovenzana all'indirizzo di posta elettronica: chiara.giovenzana@formodena.it, oppure al numero di telefono 059/3167611.

B- ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

a) Definizione accesso civico generalizzato

Secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, l'accesso civico generalizzato è il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art.2-bis, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013, nel rispetto dei limiti alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

b) Chi può esercitare l'accesso civico generalizzato e a chi va presentata l'istanza Chiunque può esercitare l'accesso civico.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

La richiesta va presentata alla Segreteria di ForModena soc cons arl tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: consegne@formodena.it.

Entro trenta giorni, la Società risponderà con provvedimento espresso.

Se sono individuati soggetti controinteressati la Società è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2 del d.lgs. 33/2013:

a) protezione dei dati personali, in conformità al D. Lgs. n. 196/2003;
b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;

c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Possono essere considerati soggetti controinteressati anche le persone fisiche interne alla Società (componenti degli organi di indirizzo, dipendenti, ecc…).

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta di accesso.

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La società valuterà caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a tutela degli interessi pubblici e privati. Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla Società qualora svolga attività di pubblico interesse, tra gli interessi privati particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le decisioni del RPCT, gli atti sono adeguatamente motivati.

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.